

Informativa n. 21

del 27 Dicembre 2019

PREMESSA

Il decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha introdotto alcune semplificazioni degli adempimenti sulle operazioni relative alle esportazioni abituali.

Ricordiamo che possono conseguire lo status di esportatori abituali i soggetti che realizzano cessioni all'esportazione (di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972), operazioni intracomunitarie (articoli 41 e 58, D.L. 331/1993) e operazioni assimilate (articoli 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972) di ammontare superiore al 10% del volume d'affari monitorando le operazioni effettuate e registrate nell'anno precedente senza tener conto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Come noto gli esportatori abituali possono acquistare beni e servizi richiedendo ai fornitori la non imponibilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c), del DPR 633/72, tramite apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, e trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

NOVITA'

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione **devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa**, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che dal 2020 l'esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d'intento al proprio venditore o alla Dogana, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d'invio alla controparte che, dal canto suo, **ha l'onere di esporlo all'interno della fattura elettronica**.

Si ricorda, che il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d'intento dovrà:

- verificarne la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell'Agenzia delle Entrate;
- controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell'operazione;
- monitorare l'ammontare del plafond dichiarato dall'esportatore abituale, esposto sull'esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Sempre in tema di novità si segnala, infine, l'abrogazione dal periodo d'imposta 2020:

- della numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
- dell'annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972.